

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2024, n. 13-8260

**Regolamento (UE) n. 1305/2013. Regolamento (UE) n. 2220/2020. PSR 2014-2022. Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione del bando 2024 per la presentazione di domande dalla durata annuale per la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Sottomisura 10.1. Risorse complessive euro 16.574.165,00**



Seduta N° 436

Adunanza 04 MARZO 2024

Il giorno 04 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 09:25 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Fabrizio RICCA

#### **DGR 13-8260/2024/XI**

#### **OGGETTO:**

Regolamento (UE) n. 1305/2013. Regolamento (UE) n. 2220/2020. PSR 2014-2022. Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione del bando 2024 per la presentazione di domande dalla durata annuale per la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Sottomisura 10.1. Risorse complessive euro 16.574.165,00

A relazione di: Protopapa

Premesso che, con riferimento al periodo di programmazione 2014-2022:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

l'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", paragrafi 1-8 del regolamento (UE)1305/2013, che corrispondono alla sottomisura 10.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*, prevede impegni giuridici aventi durata ordinariamente quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento, con la possibilità di deroga in casi giustificati;

è stabilito dai regolamenti dell'Unione europea che il sostegno allo sviluppo rurale sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del

contenuto;

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed è stato oggetto negli anni successivi di numerose modifiche approvate dalla Commissione europea;

il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce, tra l'altro, alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022, modifica il regolamento (UE) n.1305/2013, il regolamento (UE) n.1306/2013, il regolamento (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022»;

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea per gli anni di estensione con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021 è stato sottoposto ad ulteriori modifiche, di cui l'ultima è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C(2023)4873 dell'11 luglio 2023, recepita con DGR 31-7527 del 9 ottobre 2023.

Richiamato che la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2022 del Piemonte comprende le seguenti operazioni (in taluni casi suddivise in azioni):

10.1.1 "Produzione integrata";

10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie";

10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa", composta dalle azioni:

10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,

10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo,

10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale,

10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili", composta dalle azioni:

10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,

10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole

10.1.4.3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi

10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera composta dalle azioni:

10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,

10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,

10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani";

10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema", composta dalle azioni:

10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,

10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,

10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi,

10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono";

10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

Richiamati, inoltre, in riferimento alla programmazione 2023-2027, i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) i quali sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, lasciando valida l'applicazione del reg. UE 1305/2013, con le modifiche di cui al reg. UE 2020/2220, all'attuazione dei PSR, a norma del reg. (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025;
- in particolare, l'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 che riguarda impegni di gestione che

gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) e vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2 Condizionalità, dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 e sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso, inoltre, che:

- il regolamento (UE) n. 2021/2115 e la politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 vengono attuati attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA, sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR e l'art. 104 di detto regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato alla Commissione europea il 15 novembre 2022 e da essa approvato con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, divenuto operativo dal 1° gennaio 2023, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR) include le schede contenenti gli "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio e nella versione vigente detto PSP è stato approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023;
- il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, che declina la strategia a livello regionale evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio piemontese, è stato adottato per la prima volta con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e nella versione vigente con la DGR n. 27-7740 in data 20.11.2023;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede interventi agricoli dello sviluppo rurale a tutela del clima e dell'ambiente (cosiddetti SRA-ACA), quali ad esempio:
- SRA-ACA03 "Tecniche di lavorazione ridotta", azione 2 "Semina su sodo" simile a 10.1.3 Azione 2;
- SRA-ACA 13 "Impegni specifici gestione effluenti zootecnici" simile a 10.1.5 nel complesso delle sue Azioni 1 e 2;
- SRA ACA 14 "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità" simile a 10.1.8;
- SRA-ACA 8 "Gestione prati e pascoli permanenti, Azione 3 "Pascoli permanenti" simile a 10.1.9.

Richiamato che l'articolo 7 del reg. (UE) n. 2220/2020 ha disposto un'integrazione all'articolo 28, paragrafo 5 del reg. (UE)1305/2013 aggiungendo il comma seguente: <Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. (...) > e che ciò consente nell'anno 2024 di poter fare assumere nuovi impegni per la durata di 1 anno a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 erogabili fino al 31.12.2025, termine oltre il quale la Commissione UE procede al disimpegno automatico dal bilancio europeo delle risorse del PSR 2014-2022 non utilizzate, ai sensi dell'articolo 136

“Disimpegno” del reg. (UE) n.1303/2013.

Dato atto che, in esito alle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricolture e Cibo, Settore “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”, risulta che:

- l’andamento della spesa del PSR 2014-2022 è regolarmente monitorato e per molte misure si sono accertati minori utilizzi di risorse finanziarie derivanti dalla chiusura a saldo dei bandi del PSR 2014-2022, tanto da rendere necessaria una modifica finanziaria del PSR stesso perseguendo l’efficiente gestione dei fondi assegnati al programma che agevoli l’utilizzo prioritario dei fondi cofinanziati, nel rispetto delle scadenze finanziarie della programmazione 2014-2022;
- la Misura 10 con operazioni connesse alla superficie o agli animali riscuote numerose adesioni e consegue risultati favorevoli per suolo, ambiente, biodiversità e consente l’impiego dei fondi in tempi più contenuti delle misure che richiedono la realizzazione di investimenti;
- con riferimento, in particolare, agli Interventi SRA-ACA03 (Azione 2), SRA-ACA13, SRA-ACA14 e SRA-ACA 08 ed alla similitudine degli impegni richiesti e delle finalità con le Operazioni 10.1.3, 10.1.5, 10.1.8, 10.1.9 del PSR 2014-2022, è stato valutato se sia opportuna l’apertura di un bando per la presentazione di domande ai sensi del CSR 2023-2027 o se è preferibile piuttosto dare priorità alla gestione delle risorse residue del PSR 2014-2022, concludendo che l’apertura del bando per la presentazione di domande a durata quinquennale ai sensi degli interventi SRA-ACA03 (Azione 2), SRA-ACA13, SRA-ACA14 e SRA-ACA 08, può essere procrastinata al 2025 in quanto è conveniente impiegare i fondi del PSR 2014-2022 per la copertura finanziaria di un bando 2024 per l’assunzione di nuovi impegni a durata annuale, ai sensi delle Operazioni 10.1.3 (Azione 2 e 3), 10.1.5, 10.1.8 e 10.1.9, ritenendo adeguata la durata di un anno per mantenere i risultati ambientali forniti dalle adesioni scadute nel 2023 e per l’esecuzione delle istruttorie fino all’erogazione dei pagamenti da completare entro l’anno 2025, termine oltre il quale, come detto, la Commissione dell’Unione europea procede al disimpegno automatico dal bilancio europeo.

Richiamata, a tale proposito, la DGR n. 2-8065 del 4 gennaio 2024 recante l’oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Seconda proposta di modifica, per l’anno 2023, alla Commissione europea” e preso atto che tale modifica è stata notificata alla Commissione Europea in data 9 gennaio 2024.

Dato atto che con DD 30/A1700A/2024 dell’11/01/2024 il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di gestione del PSR 2014-2022:

- ha stabilito le disposizioni per l’applicazione delle proposte di modifica notificate alla Commissione europea in data 9 gennaio 2024 e ne autorizza l’applicazione sotto condizione, nelle more dell’approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 65, par. 9, del reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 60, par. 2, del reg. (UE) n. 1305/2013;
- ha autorizzato i Responsabili delle varie tipologie di Misure e operazioni coinvolte nelle modifiche da applicare “sotto condizione”, a procedere con l’adozione dei provvedimenti necessari inserendovi opportunamente i riferimenti alla medesima DD;
- ha reso noto che le modifiche al PSR, una volta approvate ufficialmente dalla Commissione europea, saranno recepite con successiva deliberazione della Giunta regionale, come previsto dalla citata DGR n. 2 - 8065 del 4 gennaio 2024.

Dato atto, che sono state accertate con determinazione dirigenziale n. 110/A1705B/2024 del 14.02.2024, minori risorse finanziarie utilizzate nelle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022, per complessivi euro 12.024.165,00, così suddivisi:

- euro 9.824.165,00 di fondi del FEASR ordinario (di cui euro 1.676.395,52 di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 936/2016, Impegno n. 247/2017, Impegno n. 7/2019, Impegno n. 58/2020, Impegno n. 4739/2021) nella Misura 10 - Sottomisura 10.1;

- euro 2.200.000,00 di fondi del FEASR ordinario (di cui euro 375.408,00 di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 4739/2021) nella Misura 11.

Dato atto che sono state altresì accertate minori risorse finanziarie utilizzate nelle Misure 1, 2, 4, 16 del PSR 2014-2022, ammontanti complessivamente ad euro 4.163.933,76 con i seguenti provvedimenti:

1. DD n. 993/A1706B/2023 del 23.11.2023 del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura che ha accertato un minor utilizzo di risorse finanziarie per euro 2.095.120,95 (di cui euro 357.511,44 di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 247/2017, Impegno n. 7/2019) nelle Operazioni 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 16.1.1 del PSR 2014-2022;
2. DD n. 25/A1706B/2024 del 9.01.2024 del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura che ha accertato un minor utilizzo di risorse finanziarie per euro 75.000,00 (di cui euro 12.798,00 di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 247/2017) nell’Operazione 16.1.1 del PSR 2014-2022;
3. DD n. 892/A1706B/2022 del 9.11.2022 del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura che ha accertato un minor utilizzo di risorse finanziarie per euro 414.115,20 (di cui euro 70.664,62 di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 7/2019) nell’Operazione 2.1.1 del PSR 2014-2022;
4. DD n. 83/A1701B/2024 del 31.01.2024 del Settore Produzioni agrarie e zootecniche che ha accertato un minor utilizzo di risorse finanziarie per euro 1.579.697,61 (di cui euro 269.559,60 di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 279/2023) nell’Operazione 4.1.3 del PSR 2014-2022.

Richiamato che la sopra citata DGR n. 2-8065 del 04.01.2024 di approvazione della seconda proposta di modifica per l'anno 2023 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2022 della Regione Piemonte, ha, tra l’altro, previsto le modifiche finanziarie e la ridestinazione dei minori utilizzi del PSR 2014-2022, tra i quali euro 6.332.180,00 nella Misura 10 - Sottomisura 10.1 per mantenere un numero rilevante di superfici condotte con tecniche agricole eco-sostenibili con un impatto positivo sulle principali matrici ambientali, resesi disponibili dalla chiusura a saldo dei bandi nelle Misure 1, 2, 4, 11, 16 del PSR 2014-2022.

Dato atto che in esito alle verifiche effettuate dal sopra citato Settore “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”, per attivare per l’anno 2024 un bando per la presentazione di domande di sostegno/pagamento nella Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8, 10.1.9 del PSR 2014-2022, della durata di 1 anno, ai sensi dell’art. 28, paragrafo 5 del Reg. (UE)1305/2013 e s.m.i. si può prevedere di destinare, in modo condizionato all’approvazione della modifica del PSR 2014-2022, una dotazione finanziaria complessiva di euro 16.574.165,00, ripartita nel modo seguente:

- euro 16.006.345,00 di minori utilizzi del PSR 2014-2022, accertati per euro 9.674.165,00 nella medesima Misura 10 - Sottomisura 10.1 e per i residuali euro 6.332.180,00 nelle altre Misure e Operazioni di cui alle proposte di modifica del PSR 2014-2022, approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 2-8065 del 04.01.2024 e notificate alla Commissione europea il 09.01.2024, la cui applicazione condizionata è stata autorizzata dall’Autorità di Gestione del PSR con D.D. n. 30 del 11.01.2024 nelle more dell’approvazione ufficiale da parte della Commissione europea;
- euro 567.820,00 di fondi del PSR 2014-2022 per finanziare i residuali “trascinamenti” ovvero gli impegni della precedente programmazione del PSR 2007-2013 riportati sull’attuale programmazione del PSR 2014-2020.

Dato atto, altresì, che il cofinanziamento regionale di euro 2.828.215,52 della spesa pubblica ammissibile di euro 16.574.165,00, attivata per il bando 2024 della Misura 10 - Sottomisura 10.1,

trova copertura finanziaria:

- per euro 2.731.322,72 con l'Impegno n. 936/2016, Impegno n. 247/2017, Impegno n. 7/2019, Impegno n. 58/2020, Impegno n. 4739/2021, Impegno n. 279/2023;
- per euro 96.892,80 con l'Impegno 58/2020.

Dato atto, inoltre, che per la formazione delle graduatorie delle citate operazioni della Misura 10, sottomisura 10.1 trovino applicazione i criteri di selezione sottoposti per revisione al Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale nella consultazione scritta svoltasi dal 19 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024 e recepiti con Determinazione 118/A1705B/2024 del 15/02/2024 della Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che riporta le conclusioni dell'Autorità di gestione regionale del PSR 2014-2022 di cui al Documento di chiusura della consultazione scritta 19 gennaio – 2 febbraio 2024.

Richiamati, altresì, che:

- la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);
  - l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
  - la D.G.R. 14 gennaio 2008, n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
  - il PSR 2014-2022 del Piemonte individua quale organismo di pagamento l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
  - la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati dall'UE, Stato e Regioni nel modo seguente:
- il tasso di partecipazione del FEASR è pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata che è trasferito dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
  - la partecipazione nazionale (Stato e Regioni) è pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata, suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata); il cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio gestionale regionale) trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale, viene impegnato e liquidato dalla Direzione Agricoltura e cibo in favore di ARPEA e trasferito all'Organismo pagatore regionale.

Viste:

- la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)";
- la Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 2.828.215,52, sono esclusivamente quelli sopra

riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

*delibera*

nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Piemonte ed ai sensi del Reg. (UE) n. 2220/2020 e del Reg. (UE)1305/2013:

1. di attivare per l'anno 2024 un bando per la presentazione condizionata di domande di sostegno/pagamento nella Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8, 10.1.9 del PSR 2014-2022, della durata di 1 anno, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, del Reg. (UE)1305/2013 e s.m.i. con una dotazione finanziaria complessiva di euro 16.574.165,00, ripartita nel modo seguente:

- euro 16.006.345,00 di minori utilizzi del PSR 2014-2022, accertati per euro 9.674.165,00 nella medesima Misura 10 - Sottomisura 10.1 e per i residuali euro 6.332.180,00 nelle altre Misure e Operazioni di cui alle proposte di modifica del PSR 2014-2022, approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 2-8065 del 04.01.2024 e notificate alla Commissione europea il 09.01.2024, la cui applicazione condizionata è stata autorizzata dall'Autorità di Gestione del PSR con D.D. n. 30/A1700A/2024 del 11.01.2024 nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea;
- euro 567.820,00 di fondi del PSR 2014-2022 per finanziare i residuali "trascinamenti" ovvero gli impegni della precedente programmazione del PSR 2007-2013 riportati sull'attuale programmazione del PSR 2014-2020;

per un totale di euro 2.828.215,52 di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria:

- per euro 2.731.322,72 con l'Impegno n. 936/2016, Impegno n. 247/2017, Impegno n. 7/2019, Impegno n. 58/2020, Impegno n. 4739/2021, Impegno n. 279/2023;
- per euro 96.892,80 con l'Impegno 58/2020;

2. di approvare l'Allegato 1 alla presente, facente parte integrante e sostanziale, in cui sono specificati:

- il contesto giuridico del PSR 2014-2022 e della Misura 10 - Sottomisura 10.1;
- la ripartizione della dotazione finanziaria tra le Operazioni 10.1.3, 10.1.5, 10.1.8, 10.1.9 della Misura 10 - Sottomisura 10.1;
- i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento;

3. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, inclusa la ripartizione delle risorse tra azioni nell'ambito della stessa operazione, e che potranno essere integrati e/o modificati, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme ministeriali per la politica agricola comune;

4. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,

per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

**Regolamento (UE) n. 1305/2013. Regolamento (UE) n. 2220/2020. PSR 2014-2022. Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione del bando 2024 per la presentazione di domande dalla durata annuale per la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Sottomisura 10.1. Risorse complessive euro 16.574.165,00**

## **CONTESTO GIURIDICO**

In merito alla programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- l'articolo 136 "Disimpegno" del reg. (UE) n.1303/2013 che stabilisce che la Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;
- l'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", paragrafi 1-8 del regolamento (UE)1305/2013, che corrispondono alla sottomisura 10.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*, prevede impegni giuridici aventi durata almeno quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento, con la possibilità di deroga in casi giustificati;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune ed abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- l'art. 17 del regolamento (UE) 809/2014 dispone l'obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell'azienda, attraverso strumenti geospaziali;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 652/2014;
- i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed è stato oggetto negli anni successivi di numerose modifiche approvate dalla Commissione europea;
- il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce, tra l'altro, alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022, modifica il regolamento (UE) n.1305/2013, il regolamento (UE) n.1306/2013, il regolamento (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» e prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) possano essere prorogati solo a seguito della presentazione di una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale nel periodo transitorio;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea per gli anni di estensione con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021 è stato sottoposto ad ulteriori recenti modifiche, di cui la versione vigente è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C(2023)4873 dell'11 luglio 2023, recepita con DGR 31-7527 del 9 ottobre 2023 e ne è stata chiesta ulteriore modifica alla Commissione UE con il testo del PSR adottato con DGR n.2-8065 del 4 gennaio 2024;
- l'articolo 7 del reg. (UE) n. 2220/2020 ha disposto un'integrazione all'articolo 28, paragrafo 5 del reg. (UE)1305/2013 aggiungendo il comma seguente: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei

rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti» e che ciò consente nell'anno 2024 di poter fare assumere nuovi impegni per la durata di 1 anno a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 erogabili fino al 31.12.2025, ai sensi dell'articolo 136 "Disimpegno" del reg. (UE) n.1303/2013;

- il regolamento delegato (UE) 2022/2527 della Commissione, del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e introduce disposizioni transitorie, lasciando valida l'applicazione del reg. UE 807/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2531 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), lascia valida l'applicazione del reg. UE 808/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025.

La Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con i suoi obiettivi generali e specifici, rientra tra gli strumenti citati nel Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.162-14636 del 7 settembre 2021, ponendosi in sinergia con l'azione degli altri fondi europei - in particolare quelli strutturali collocati all'interno dell'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea - nazionali e regionali.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale".

In riferimento alla programmazione della politica agricola comune:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal FEAGA e dal FEASR e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, lasciando valida l'applicazione del reg. UE 1305/2013, con le modifiche di cui al reg. UE 2020/2220, all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del reg. (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;
- in particolare, l'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115 elenca i tipi di intervento per lo sviluppo rurale che concedono pagamenti o sostegno e indica alla lettera a) "gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione", descritti estesamente nel successivo articolo 70 come gli impegni che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d) e), f), del medesimo regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità e che vanno al di

là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2 Condizionalità, dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 e sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i. modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Il regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, integra, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione.

Il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia notificato alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo dal 1° gennaio 2023, e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti gli "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio.

La Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento.

La versione vigente del PSP PAC è stata approvata dalla Commissione UE con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 e sono state presentate dal Ministero competente successive richieste di modifica.

Il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte che declina la strategia a livello regionale evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio piemontese, è stato adottato per la prima volta con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e nella versione vigente con la DGR n. 27-7740 in data 20.11.2023.

Per gli impegni in corso o da intraprendere ai sensi del PSR 2014-2022, si è rilevato che:

- i regolamenti dell'Unione europea nn.1305 e 1306 del 2021 e i regg. UE nn. 640, 808 e 809 del 2014 si applicano ancora alle richieste di pagamento di misure sottoposte al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 31 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. (UE) 2021/2116 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o sugli animali del PSP soggetti al SIGC, compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità e
- il decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 recante <Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale> continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022.

Il rispetto delle nuove norme in vigore dal 2023 che, oltre al rispetto della condizionalità di cui al Capo I, sezione 2 del reg. (UE) 2021/2115, prevedono il rispetto della condizionalità sociale prevista all'articolo 14 del medesimo regolamento, è obbligatorio anche da parte di beneficiari di Misure/operazioni della programmazione 2014-2022 che aderiscano anche ad interventi del PSP PAC 2023-2027 o ai regimi ecologici (di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115).

La possibilità di adesione a più di un intervento del PSP 2023-2027 o a interventi del PSR 2014-2022 e, nel contempo, del nuovo PSP 2023-2027, ha comportato la regolamentazione delle sovrapposizioni consentite al fine di eliminare il rischio di doppio finanziamento di seguito illustrato. In applicazione del Decreto 550630 del 6.10.2023 approvato dall'Autorità di Gestione nazionale del PSP 2023-2027 in merito alle linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo (ai sensi dell'articolo 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023), l'Autorità regionale di gestione del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022 mediante la D.D. 20 novembre 2023, n. 979 ha individuato gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi".

Tali orientamenti influenzeranno l'operazione 10.1.8 nel caso in cui l'interessato aderisca nell'anno successivo anche all'analogo intervento SRA-ACA14 del CSR 2023-2027 in quanto il pagamento verrà ridotto proporzionalmente alla sovrapposizione temporale degli impegni.

## **MISURA 10, SOTTOMISURA 10.1 IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI E RELATIVE OPERAZIONI**

Ai sensi dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2022 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa, pertanto, concorre al conseguimento dell'obiettivo generale del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

La Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2022 del Piemonte comprende le seguenti operazioni (in taluni casi suddivise in azioni):

- 10.1.1 "Produzione integrata";
- 10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie";
- 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa", composta dalle azioni:
  - 10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,
  - 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,
  - 10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale,
- 10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili", composta dalle azioni:
  - 10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti,
  - 10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
  - 10.1.4.3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi
- 10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera composta dalle azioni:
  - 10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,
  - 10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,
- 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani";
- 10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema", composta dalle azioni:
  - 10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,
  - 10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,
  - 10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi,
- 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono";
- 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

Le operazioni prescelte per nuove adesioni nel 2024 aventi durata annuale, che contribuiscono ad impiegare in modo efficiente i fondi della programmazione 2014-2022 utilizzabili fino al 31.12.2025, sono:

- 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa", azione 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo e azione 10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale;
- 10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera composta dalle azioni: 10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato e 10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande;
- 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono";
- 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto gli impegni che vanno al di là di pertinenti requisiti obbligatori (Titolo VI, cap. I del reg. (UE) 1306/2013), dei pertinenti criteri e

attività minime (art. 4, par. 1 lettera c), punti ii) e iii) del reg. (UE) n. 1307/2013), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

## **BANDI DELLA MISURA 10 ATTIVATI NEGLI ANNI 2015-2022**

Relativamente alla Misura 10, Sottomisura 10.1, la Giunta Regionale ha stabilito nel 2015 l'adeguamento da impegni 2007-2013 e all'attivazione dal 2016 al 2022, a seconda degli anni, delle operazioni/azioni citate secondo i provvedimenti di seguito elencati:

- DGR 3 giugno 2015, n. 29-1516 e s.m.i. avente per oggetto "regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2", che ha stabilito la presentazione condizionata di nuovi impegni per l'azione 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" e per l'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 con la clausola di adeguamento (par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) obbligatorio nel 2016 agli impegni e alle prescrizioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazione analoga "produzione integrata" o alla Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020 a cui si è data copertura finanziaria con l'Impegno n. 283/2015 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;
- DGR 29 marzo 2016, n. 21-3089 avente per oggetto "regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e della misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020", operazione 11.1.1, a cui si è data copertura finanziaria con l'Impegno n.775/2014 e l'Impegno n. 936/2016 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;
- DGR 27 marzo 2017, n. 14-4814 avente per oggetto "regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2017: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8"; le cui risorse sono derivate da un minore utilizzo della dotazione del bando precedente per le operazioni in oggetto;
- DGR 13 aprile 2018, n. 13-6737 e s.m.i. avente per oggetto "regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9", a cui si è data copertura finanziaria con l'Impegno 7/2019 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;
- DGR 12 aprile 2019, n. 34-8759 avente per oggetto "regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2019: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8", le cui risorse sono derivate da un minore utilizzo della dotazione del bando precedente per le operazioni in oggetto;
- DGR 30 aprile 2020, n. 17-1296 avente per oggetto "regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. PSR del Piemonte 2014-2020. Disposizioni sull'adeguamento tramite prolungamento degli impegni pluriennali con scadenza nel 2019, relativamente alla Misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, Operazione 10.1.1 (Produzione integrata) ed alla Misura 11

Agricoltura biologica, Operazioni 11.1.1 e 11.2.1” le cui risorse sono derivate da un minore utilizzo della dotazione di altre misure del PSR (già impegnate e successivamente accertate con specifici provvedimenti) e a cui si è data copertura finanziaria con l’Impegno n. 58/2020 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;

- DGR 8 maggio 2020, n. 20-1339 avente per oggetto “regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. PSR della Regione Piemonte 2014-2020. Sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2020: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”: operazioni 10.1.4, azione 3 e 10.1.7” le cui risorse sono derivate da un minore utilizzo della dotazione dei bandi precedenti per le operazioni in oggetto;
- DGR 9 aprile 2021, n. 17-3076 prendendo atto dei ritardi a livello nazionale nella predisposizione del piano di riparto delle risorse finanziarie destinate ad ogni Stato Membro dall’allegato I del regolamento (UE) n. 2220/2020 da assegnare alle singole Regioni per il biennio 2021-2022, ha definito per la Misura 10 - Sottomisura 10.1 le opzioni applicative delle diverse operazioni nel periodo di prolungamento del PSR ed è stato dato l’avvio già nel 2021 alla proroga annuale condizionata degli impegni per le Operazioni 10.1.1, 10.1.3 Azione 1, 10.1.4 Azione 1 e 10.1.7 e all’apertura condizionata di bandi per nuovi impegni di durata triennale per le Operazioni della Misura 10, Sottomisura 10.1 (10.1.1 riservata a giovani insediati, 10.1.2, 10.1.3 azioni 2 e 3, 10.1.4 azione 3, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9) nonché per l’Operazione 10.1.4 azione 1 di durata quinquennale e di durata decennale per l’Operazione 10.1.7 azione 1, destinando l’importo massimo complessivo delle risorse finanziarie messe a bando, pari a 125.000.000,00 euro, di cui 21.330.000,00 euro di quota di cofinanziamento regionale a cui si è data copertura finanziaria con l’Impegno n. 2021/4739;
- DGR 8 ottobre 2021, n. 13–3897 per il periodo di estensione 2021-2022 di cui al reg. UE n. 2020/2220 del 23.12.2020, ha ridefinito la dotazione finanziaria della DGR n. 17-3076 del 9 aprile 2021 per i bandi attivati per il 2021 in forma condizionata per la Misura 10, Sottomisura 10.1 e la Misura 11 rispettivamente in euro 100.113.000,00 (di cui euro 13.329.202,32 di quota di cofinanziamento regionale) ed in euro 31.790.000,00 (di cui euro 5.424.645,60 di quota di cofinanziamento regionale);
- DGR 14 aprile 2022, n.17-4891 ha stabilito la proroga degli impegni della Misura 10, Sottomisura 10.1, operazioni 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, ai sensi del reg. (UE) 2220/2020, destinando euro 33.678.000,00 (di cui euro 5.746.813,92 di quota regionale), nel rispetto della ripartizione delle risorse di cui alla DGR 13–3897 in data 8 ottobre 2021;

## **OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DA ATTIVARE NEL 2024 E LORO DOTAZIONE FINANZIARIA**

La gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall’Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati dall’UE, Stato e Regioni nel modo seguente:

- il tasso di partecipazione del FEASR è pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata che è trasferito dall’UE all’Organismo pagatore regionale;
- la partecipazione nazionale (Stato e Regioni) è pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata, suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica

cofinanziata) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata); il cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio gestionale regionale) trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale, viene impegnato e liquidato dalla Direzione Agricoltura e cibo in favore di ARPEA e trasferito all'Organismo pagatore regionale.

Al fine di mantenere i risultati ottenuti dall'applicazione delle operazioni 10.1.3, 10.1.5, 10.1.8, 10.1.9 della Misura 10, Sottomisura 10.1 (analoghe negli impegni e nelle finalità con gli interventi del CSR 2023-2027 SRA-ACA03 (azione 2), SRA-ACA13, SRA-ACA14 e SRA-ACA 08, risulta necessaria l'assunzione di nuovi impegni nel 2024, nel rispetto dell'art. 7 del regolamento (UE) 2220/2020.

Gli obiettivi delle operazioni agro-climatico-ambientali sono quantificati rispetto a specifici ambiti di intervento, noti come "Aspetti specifici" (Focus Area o FA) di cui al capitolo 10 del PSR. Per quanto riguarda le operazioni 10.1.3, 10.1.8 e 10.1.9, che contribuiscono all'aspetto specifico P4: "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", è possibile trasferire risorse nel loro ambito e da altre operazioni afferenti alla stessa P4 senza modifica del PSR.

L'operazione 10.1.5, invece, contribuisce alla FA P5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale".

In ogni caso, il trasferimento di risorse provenienti da altre Misure o da operazioni della stessa misura afferenti a diversa FA è possibile solo se oggetto di modifiche finanziarie del suddetto Programma di sviluppo rurale che siano state notificate alla Commissione europea.

A tal proposito:

- la DGR n.2-8065 del 4 gennaio 2024 adotta la seconda proposta di modifica del PSR 2014-2022, per l'anno 2023, ed è stata notificata alla Commissione Europea in data 9.01.2024;
- la DD 30/A1700A/2024 dell'11/01/2024 dell'Autorità di gestione regionale del PSR 2014-2022 ha stabilito le disposizioni per l'applicazione di tale proposta di modifica e autorizza i Responsabili delle varie tipologie di Misure e Operazioni coinvolte nelle modifiche a procedere con l'adozione dei provvedimenti necessari in modo condizionato, nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 65, par. 9, del reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del reg. (UE) n. 1305/2013.

Il bando per l'anno 2024 per la presentazione di domande di sostegno/pagamento nella Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8, 10.1.9 del PSR 2014-2022, della durata di 1 anno, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 5 del Reg. (UE)1305/2013 e s.m.i, attiverà una dotazione finanziaria complessiva di 16.574.165,00 euro, ripartita nel modo seguente:

- euro 16.006.345,00 di minori utilizzi del PSR 2014-2022, accertati per euro 9.824.165,00 nella medesima Misura 10 - Sottomisura 10.1 e per i residuali euro 6.213.933,76 nelle altre Misure e Operazioni di cui alle proposte di modifica del PSR 2014-2022, approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 2-8065 del 04.01.2024 e notificate alla Commissione europea il 09.01.2024, la cui applicazione condizionata è stata autorizzata dall'Autorità di Gestione del PSR con D.D. n. 30 del 11.01.2024 nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea;

- euro 567.820,00 di fondi del PSR 2014-2022 per finanziare i residuali “trascinamenti” ovvero gli impegni della precedente programmazione del PSR 2007-2013 riportati sull’attuale programmazione del PSR 2014-2020;

La ripartizione della dotazione finanziaria complessiva tra le operazioni 10.1.3, 10.1.5, 10.1.8 e 10.1.9 è indicata nella tabella seguente:

<b>OPERAZIONE</b>	<b>Spesa pubblica cofinanziata (€)</b>	<b>Quota di cofinanziamento regionale (€) (17,064%)</b>
10.1.3	4.300.000,00	733.752,00
10.1.5	5.124.165,00	874.387,52
10.1.8	3.500.000,00	597.240,00
10.1.9	3.650.000,00	622.836,00
<b>TOTALE</b>	<b>16.574.165,00</b>	<b>2.828.215,52</b>

La Direzione Agricoltura e Cibo con i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, provvederà all’ulteriore suddivisione tra le azioni delle operazioni 10.1.3 e 10.1.5, nell’ambito dell’importo sopra indicato.

#### **CRITERI DI AMMISSIBILITA' AL SOSTEGNO E CRITERI DI SELEZIONE DA APPLICARE ALLE DOMANDE**

Il PSR 2014-2022 del Piemonte, in ultimo approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2023)4837 dell’11.07.2023 recepita con DGR n. 31-7527 del 9.10.2023, è comprensivo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e dei principi/criteri di selezione per l’accesso al sostegno delle misure e delle rispettive operazioni.

Per la formazione delle graduatorie delle domande trovano applicazione i citati principi e criteri che sono modulati secondo i punteggi sottoposti per un aggiornamento al Comitato di monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 nella consultazione scritta svoltasi dal 19 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024 e recepiti con Determinazione 118/A1705B/2024 del 15/02/2024 della Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che riporta le conclusioni dell’Autorità di gestione regionale del PSR 2014-2022 di cui al Documento di chiusura della consultazione scritta 19 gennaio – 2 febbraio 2024.

#### **GOVERNANCE E COMITATO DI MONITORAGGIO**

L’Autorità di Gestione Regionale del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 è individuata per la Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, ai sensi della L.R. n. 23/2008.

Il Programma di sviluppo rurale 2014-2022 è rientrato nelle competenze del Comitato di monitoraggio sviluppo rurale 2023-2027 e 2014-2022, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-6552 del 27.02.2023. Tale Comitato, fornisce in particolare il proprio parere circa: la metodologia e i criteri usati per la selezione delle domande aderenti agli interventi; eventuali proposte dell’Autorità di gestione per la modifica del PSR o del CSR; ogni elemento che il PSN PAC o il CSR demandano al suo parere.

## **TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 13, par. 1 del reg. (UE) 809/2014 s.m.i.

E' vigente il Decreto del Ministero per l'agricoltura, la sovranità alimentare e foreste (Masaf) n.0147385 del 9.03.2023 che all'art. 7 fissa tale termine al 15 maggio per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale sia per gli interventi del titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115, che per gli interventi a valere sulla programmazione 2014-2022. In caso di rinvio del termine da parte del Masaf la Direzione Agricoltura e cibo ne darà comunicazione in modo tempestivo.

L'articolo 12 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. *Deroga al termine ultimo per la presentazione e la comunicazione* stabilisce, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), che se il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

E' inoltre prevista la possibilità di presentare in modo tardivo le domande ai sensi dell'articolo 13, par. 1 del reg. UE 640/2014: "Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento a norma del presente regolamento oltre l'ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile."

Il medesimo regolamento stabilisce, infine, all'articolo 13, par. 3 che qualora il ritardo sia superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

## **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE**

L'ammissibilità delle domande di aiuto per il sostegno delle operazioni oggetto del presente provvedimento sarà valutata dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo rispetto alla rispondenza ai principi/criteri di ammissibilità indicati nel vigente PSR 2014-2022 e modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale di sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 nella consultazione scritta svoltasi dal 19 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024 e recepiti con Determinazione 118/A1705B/2024 del 15/02/2024 della Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che riporta le conclusioni dell'Autorità di gestione regionale del PSR 2014-2022 di cui al Documento di chiusura della consultazione scritta 19 gennaio – 2 febbraio 2024.

Il procedimento di approvazione delle graduatorie delle domande di sostegno ammissibili (con l'esito finanziabile e non finanziabile) e dell'elenco delle domande non ammissibili, è competenza della Responsabile del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile; la durata del procedimento, fissato in 90 giorni a partire dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande (compreso il ritardo eventualmente consentito) stabilito dalla normativa nazionale e dal bando regionale, è normata dalla DGR n. 20-6877 del 15 maggio 2023 di ricognizione dei procedimenti amministrativi della Direzione agricoltura e Cibo.